



Politiche e servizi sociali

# RI-COSTRUIRE GENITORIALITÀ

Sostenere le famiglie fragili,  
per tutelare il benessere dei figli



**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a "FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano".

# **RI-COSTRUIRE GENITORIALITÀ**

Sostenere le famiglie fragili,  
per tutelare il benessere dei figli

a cura di Matteo Zappa

**FrancoAngeli**

Copyright © 2008 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

## Indice

**Introduzione**, di *Matteo Zappa* pag. 7

### Parte prima

- 1. Diritti dei minori, diritti delle famiglie e ruolo delle Istituzioni**, di *Elisa Ceccarelli* » 13
- 2. Minori, famiglie e welfare**, di *Manuela Naldini* » 20
- 3. Famiglia ai margini del caos**, di *Gianni Cambiaso* » 28
- 4. Intenzionalità ed emozioni nel lavoro di cura rivolto alle famiglie fragili**, di *Elisabetta Musi* » 36

### Parte seconda

- 5. Buone pratiche per ri-costruire genitorialità**, di *Liviana Marelli* » 57
- 6. Prospettive pedagogiche di lavoro con le famiglie di origine**, di *Gabriella Gabrielli* » 66

### Parte terza

- 7. Affidamento familiare: famiglie protagoniste del progetto**, di *Elena Besana* » 77

<b>8. Relazionarsi e lavorare con la famiglia d'origine in comunità educativa</b> , di <i>Valerio Molteni</i>	pag.	81
<b>9. Lavorare in comunità con l'intero nucleo</b> , di <i>Massimo Pili</i>	»	91
<b>10. Spazi di lavoro possibili per un servizio sociale: due progetti sperimentali di sostegno alla genitorialità</b> , di <i>Sonia Messori, Giusi Cazzaniga, Antonella Tusa</i>	»	96
<b>11. Possibili metodologie per accompagnare al rientro del minore</b> , di <i>Emanuele Bana</i>	»	109
<b>12. Educativa domiciliare come sostegno alla genitorialità multiproblematica</b> , di <i>Paolo Cattaneo</i>	»	115
<b>13. Dalla professionalità al mutuo-aiuto tra famiglie: un reciproco prendersi cura</b> , di <i>Pietro e Patrizia Borghetti</i>	»	127
<b>Conclusioni</b> , di <i>Matteo Zappa</i>	»	131
<b>Bibliografia generale</b>	»	137
<b>Gli autori</b>	»	139

## Introduzione

di Matteo Zappa

Sulla base di una riflessione culturale in atto da alcuni anni, evidenziata dal 2007 a seguito della formale chiusura degli istituti per minori e stimolati dalle riflessioni emerse durante il convegno “Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti”, realizzato da Caritas Ambrosiana e CNCA Lombardia nel febbraio 2007 da cui è nato il testo *Ri-fare comunità*<sup>1</sup>, la scelta di concentrarci sulla *famiglia* nasce dalla convinzione che il reale superamento degli Istituti non può che passare da uno sviluppo dei percorsi di sostegno alle famiglie.

“La necessità di evitare a bambini e ragazzi cui è negata una famiglia l’esperienza di vivere in istituto, ci chiama oggi a riflettere insieme sulle prospettive etiche, politiche e progettuali per l’accoglienza e l’accompagnamento dei minori e delle loro famiglie. Crescere in un ambiente ‘familiare’ sano, tutelante, capace di cura non è una *possibilità* offerta al minore, ma un suo *diritto* e come tale sollecita l’intera collettività a lavorare per la sua esigibilità”<sup>2</sup>.

Se quindi è necessario assumere la *corresponsabilità* quale prospettiva di lavoro per la cura del minore, l’oggetto di questa cura vuole essere anche la *sua famiglia di appartenenza*.

Parlare di famiglia, di fragilità della famiglia e di famiglia d’origine è un compito complesso, per l’ampiezza delle argomentazioni e degli sguardi possibili.

Ma se il minore ha “diritto... ad una famiglia” e prioritariamente “... di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, come dicono la legge 149/01 e 184/83, è necessario intrecciare questi sguardi per creare le condizioni affinché questo avvenga.

1. M. Zappa (a cura di), *Ri-fare comunità. Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti*, FrancoAngeli, Milano 2008.

2. *Ibidem*.

Prima di sviluppare riflessioni sulle alternative possibili, è questo il fulcro attorno al quale deve concentrarsi l'attenzione dei diversi soggetti formali e informali che compongono la società, al fine di agire una comune responsabilità in questa direzione.

La creazione e il mantenimento delle condizioni che permettono di garantire questo diritto coinvolge diversi attori e piani di intervento: politico, economico, sociale, giuridico, psicologico, pedagogico, relazionale... e non può che partire da un'attenta analisi del contesto culturale e sociale in cui la famiglia vive oggi.

Contesto all'interno del quale evidenziare e mettere al centro il rapporto tra il minore e la propria famiglia di appartenenza che nelle situazioni di allontanamento e affidamento diviene nel linguaggio comune dei servizi nominata come "famiglia d'origine".

La parola origine, ha una derivazione dal latino *originem*, ovvero nascita, ma il suo prefisso *or* ha anche una derivazione dalla lingua tedesca nel prefisso *ur* che si appone per denotare "principio, provenienza e terminazione".

Pensando al percorso di crescita dei ragazzi, connettere la *provenienza* con la *terminazione*, significa pensare al termine *origine* non solamente con un accento sul passato, ma quale prospettiva concreta per il futuro. Questo richiama alla necessità di un lavoro quotidiano complesso e faticoso, che il territorio, servizi e comunità, è chiamato a compiere per sostenere, *laddove possibile*, quelle famiglie, la cui fragilità impedisce di creare, ri-creare o mantenere condizioni favorevoli e tutelanti nei confronti dei figli.

L'inciso "laddove possibile" è fondamentale poiché rimanda ad uno dei nodi maggiormente critici nel affrontare questo tema, ovvero la valutazione dell'esistenza delle condizioni che garantiscono il diritto di cura e tutela al minore.

Gli spunti di riflessione presentati in questo volume intendono percorrere parallelamente due strade che si intrecciano nel giungere agli obiettivi prima declinati:

- il lavoro di prevenzione volto ad evitare la separazione;
- il lavoro con la famiglia, a fronte dell'allontanamento temporaneo del minore, al fine di un possibile rientro.

La prima strada invita a riflettere in modo approfondito sul tema della prevenzione, un tema che primariamente va affrontato in un'ottica positiva di sostegno della "normalità" della famiglia, attraverso un intreccio di interventi economici, sociali, educativi e psicologici che *insieme* riescano a colmare quelle fragilità che spesso gli adulti portano con sé e si riversano poi sui figli, quali soggetti deboli all'interno del nucleo.

Interventi che richiamano ai “doveri di solidarietà politica, economica e sociale”, come dice la costituzione, che la Repubblica è chiamata a riconoscere e garantire al fine di rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”

Se ad esempio pensiamo alla sola città di Milano, sono più di 5000 i minori presi in carico in media annualmente e la sofferenza delle famiglie<sup>3</sup>, dato raccolto anche dal lavoro di Osservatorio che Caritas realizza nella Diocesi di Milano, è in aumento, con un affiancamento ad una povertà di tipo socio-economico, di nuove forme di povertà e disagio attinenti alla sfera psicologica e relazionale.

Inoltre, rimane preoccupante il fenomeno del maltrattamento intrafamiliare: si pensi che il Tribunale per i minorenni di Milano emette ogni anno circa 1000 provvedimenti di protezione.

Queste “emergenze” dipendono in parte anche da un contesto sociale in cui l'affievolirsi dei legami sociali e delle reti di solidarietà, porta molti minori e molte famiglie a forme di isolamento e solitudine che amplificano i fattori di rischio e spesso impediscono che un reale lavoro in rete di protezione raggiunga chi è portatore di un bisogno.

Rispetto alla seconda strada, ovvero il lavoro da costruire laddove si renda necessaria una scelta di allontanamento del minore, la riflessione è parimenti complessa.

Il primo importante aspetto da sottolineare riguarda la caratteristica di “temporaneità” dell'allontanamento, come sottolineato dalle leggi 184 e 149, caratteristica che si rischia spesso di perdere o trascurare; infatti i tempi medi di durata dell'affido difficilmente corrispondono ai 2 anni previsti dalla legge e circa il 60% dei minori non rientra nella famiglia di origine<sup>4</sup>, con una significativa diffusione degli affidi *sine die*.

Questi dati e la voce dei diversi attori coinvolti chiamano ad assumere una comune responsabilità per consolidare buone pratiche e intraprendere nuovi percorsi che incidano in termini di cambiamento.

Innanzitutto siamo chiamati a riflettere sulla tematica della valutazione della famiglia e delle sue capacità, esistenti, residuali e potenziali, responsabilità complessa da esercitare proprio per il carattere dinamico della persona e della famiglia; se da un lato, infatti, a fronte di alcune patologie e di comportamenti recidivi è importante assumere decisioni anche radicali evitando di rimandare continuamente la scelta, dall'altro bisogna in prevalenza attivare ogni risorsa disponibile, affinché attraverso progetti di sostegno si offrano alla famiglia tutte le opportunità e possibilità di cui ha diritto.

3. Fonte Piani di zona, Comune di Milano.

4. Fonte Istituto degli Innocenti.

Questa rete di opportunità ha bisogno oggi di un serio investimento in termini di progettazione, al fine di costruire in modo integrato tra soggetti e servizi diversi, un sistema articolato di supporto alla famiglia.

Per costruire una comune *intenzionalità* è necessario lasciarsi interrogare personalmente, riguardo ad alcuni presupposti culturali su cui deve fondarsi un buon lavoro sociale di cura rivolto alle famiglie:

- la consapevolezza che ci si sta confrontando con categorie di significato complesse in cui ciò di cui spesso l'adulto è "reo", ha un'origine che oscilla tra la colpevolezza e la mancanza, tra la volontà e la fragilità e che, di conseguenza chiede agli operatori di decentrarsi per affiancare costantemente a funzioni di controllo, funzioni di sostegno;
- l'esigenza di comunicazione e creazione di linguaggi e culture di intervento comuni tra i diversi attori del territorio, affinché, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ci si possa muovere armonicamente e complementariamente nei confronti del nucleo, minori e famiglie.

Queste due parallele prospettive di lavoro si scontrano comunque quotidianamente con i limiti delle risorse disponibili, avvallate anche da alcuni comma delle stesse leggi; ma l'esperienza testimonia che dove esiste una solida motivazione e professionalità, accompagnata da un coinvolgimento attivo dei diversi soggetti della comunità, l'impegno condiviso e la volontà di percorrere nuove strade portano a volte ad esiti positivi, non sempre prevedibili a priori.

Il risultato è la ri-costruzione, dalla fragilità, di una genitorialità che, sostenuta, permette allora ad un figlio di ritrovare in quel bene primario che è la propria famiglia una reale e nuova "*opportunità*", quel "*vento che spinge favorevolmente la nave nel porto*"<sup>5</sup>.

5. Il termine "opportunità", deriva da opportuno, dal latino *ob-portunum*, trad. "verso il vento che spinge favorevolmente la nave nel porto".

**Parte prima**



## **1. Diritti dei minori, diritti delle famiglie e ruolo delle Istituzioni**

di *Elisa Ceccarelli*

Il tema del lavoro con le famiglie fragili finalizzato a “ri-costruire genitorialità” pone all’attenzione la necessità che gli operatori psicosociali e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei minori e che se ne occupano nel campo del privato sociale attuino come scelta prioritaria quella di lavorare per far sì che i bambini e i ragazzi trovino nelle loro famiglie (nucleari o allargate) condizioni di vita materiali e relazionali che assicurino loro una crescita sufficientemente buona.

### **Il diritto alla famiglia nella legislazione internazionale e nazionale**

Dalla fondamentale acquisizione delle scienze umane secondo cui le relazioni familiari costituiscono la base per lo sviluppo della personalità individuale, è scaturito, nel secolo scorso, il riconoscimento anche da parte del sistema giuridico internazionale e nazionale del diritto inviolabile di ogni fanciullo di crescere in una famiglia e insieme il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare.

Ne consegue che è vietata ogni ingerenza nell’esercizio di tale diritto anche da parte della pubblica autorità, salvo che nei casi previsti dalla legge a protezione del diritto all’integrità dei figli o a tutela di interessi fondamentali dello stato (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico)<sup>1</sup>.

1. Questo prevede l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Roma, 1950).

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (sottoscritta da tutti i paesi salvo USA e Somalia e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) nel riconoscere ai minorenni

Per quanto riguarda il nostro paese, la Costituzione<sup>2</sup> di cui nel 2008 abbiamo celebrato il sessantesimo:

- considera la famiglia come la prima formazione sociale in cui l'uomo ha diritto di sviluppare la sua personalità;
- riconosce il dovere-diritto (potestà) dei genitori di allevare ed educare i figli senza indebite interferenze da parte di altri, se non nei casi previsti dalla legge;
- prevede un sistema di interventi sussidiari per sopperire alle eventuali incapacità dei genitori di adempiere ai loro doveri;
- iscrive tali interventi nel più ampio quadro di solidarietà sociale e di provvidenze volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, così che sia garantita effettiva uguaglianza e pari dignità sociale a tutti i cittadini.

La legge sull'adozione e l'affidamento familiare (n. 184/1983 con le modifiche di cui alla n. 149/2001):

- afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato in una famiglia, innanzi tutto quella in cui è nato<sup>3</sup>;
- precisa che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
- dispone quindi che lo stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, devono sostenere con idonei interventi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- assicura il diritto alla famiglia a tutti i minorenni che vivono nel territorio italiano siano essi cittadini o stranieri senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione, e nel rispetto della loro identità culturale.

La “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (n. 328 dell'8/11/2000) prevede:

- a favore delle persone e delle famiglie interventi e servizi sociali volti a promuovere la qualità della vita, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di

i diritti fondamentali già proclamati in precedenti dichiarazioni sui diritti del bambino (Ginevra 1924, ONU 1959), afferma che “il bambino, per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale, ha bisogno di particolare cura e assistenza, nonché di adeguata protezione legale, prima e dopo la nascita” e gli riconosce il diritto di conservare le proprie relazioni familiari (art. 8) e di non essere separato dai genitori a meno che tale separazione sia necessaria nel suo interesse, in caso di negligenza o abuso (art. 9).

2. Cfr. artt. 2, 3, 29, 30 Costituzione.

3. Dal contesto si ricava che la famiglia è costituita dalla cerchia dei parenti entro il 4° grado (fino ai cugini).

- disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- attribuisce allo stato e agli enti locali la responsabilità di tale sistema integrato secondo criteri di coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro e in collaborazione con i soggetti del terzo settore.

## **Gli interventi dei servizi sociali integrati a sostegno dei minori e delle relazioni familiari**

Il quadro legislativo entro il quale il diritto del minore alla famiglia dovrebbe trovare attuazione, in armonia con il diritto alla vita familiare di tutti i componenti del nucleo significativo, prevede una serie di interventi che richiedono via via maggiore impegno da parte del sistema integrato dei servizi quando si presentano difficoltà, più o meno incisive, che costituiscono gravi ostacoli alla effettiva realizzazione di quei diritti.

Ad un primo livello dovrebbero essere garantite a tutti i bambini che vivono nel nostro paese, siano o meno cittadini, condizioni di vita rispettose dei diritti fondamentali alla sussistenza, alla casa, al pieno accesso alle strutture scolastiche e socio sanitarie.

Inoltre dovrebbero essere assicurati sostegni e aiuti individualizzati, non tanto di natura economica ma soprattutto sociale e psicologica, quando la vita familiare è turbata da difficoltà esistenziali e relazionali che mettono a rischio la salute fisiopsichica del bambino.

Solo qualora, nonostante tutto, il nucleo familiare non trovi un equilibrio tale che gli consenta di fornire al suo bambino quanto gli serve per crescere ed anzi ne metta in pericolo il sano sviluppo, si dovrebbe ricorrere a sistemazioni sussidiarie in cui egli possa trovare migliori condizioni di vita al di fuori della sua famiglia, in affidamento familiare o in comunità, per un certo periodo.

Tali sistemazioni dovrebbero innanzi tutto essere concordata dai servizi psicosociali con gli adulti e con il minore<sup>4</sup>, in modo da costruire, insieme con loro, un percorso evolutivo che permetta il raggiungimento di condizioni di vita sufficienti a reintegrare l'unità della famiglia in un tempo ragionevole.

L'affidamento familiare, individuato dalla legge come preferibile ad altre soluzioni, prevede che un'altra famiglia affianchi in misura più o meno

4. Il diritto del minore di essere informato e di esprimersi sulle questioni che lo riguardano è riconosciuto dalla Convenzione Europea sui diritti del fanciullo (Strasburgo, 25/1/96) e costituisce principio recepito nel nostro sistema giuridico.

penetrante quella di nascita per il tempo necessario ad attuare un programma di recupero e a ristabilire condizioni di vita adatte alla crescita del bambino.

In via eccezionale, se l'affidamento non è possibile, si può far ricorso all'inserimento in piccole comunità, meglio se di tipo familiare, mentre non è più legalmente possibile il ricovero in istituto poiché entro la fine del 2006 tutti gli istituti dovrebbero essere stati chiusi.

## **Il sistema di tutela dei diritti del minore e l'intervento del tribunale per i minorenni**

Vi sono situazioni particolarmente difficili e complesse in cui gli operatori non riescono a stabilire o a mantenere nel tempo una collaborazione con i familiari adulti che interferiscono negativamente con la vita del bambino.

In questi casi gli interventi dei servizi psicosociali a favore dei figli minorenni possono avvenire solo se sostenuti dall'autorità del giudice (tribunale per i minorenni) che interviene per limitare i diritti degli adulti quando il loro esercizio mette a grave rischio il diritto dei minori ad una sana crescita.

La professionalità degli operatori psicosociali si esercita nel costante e non facile equilibrio tra la funzione di aiuto, attuata sin dove possibile mediante un'alleanza con gli utenti adulti, nell'interesse loro e dei loro figli, e la funzione di controllo sociale nell'interesse preminente dei minori, ove tale alleanza si riveli insufficiente a garantire i loro diritti inviolabili<sup>5</sup>.

Quando i genitori non sono disponibili ad accettare alcun aiuto né a porre in essere alcun cambiamento nell'interesse dei figli, che continuano a vivere in una situazione di grave pregiudizio, i servizi psicosociali di tutela dell'infanzia hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria minorile<sup>6</sup>.

5. Ai servizi sociali degli enti locali il legislatore attribuisce ampi compiti di aiuto e sostegno a favore delle persone e della compagine familiare, ma assegna anche un ruolo di controllo sociale e di tutela dei minori in quelle situazioni di grave carenza dei genitori, non ovviabile a causa del loro rifiuto di accettare gli aiuti o a causa di una loro irreversibile inadeguatezza. A questo fine la legge pone a carico dell'autorità amministrativa cui attribuisce la gestione dei servizi obblighi di intervento a favore dei minori (art. 403 CC), di segnalazione all'autorità giudiziaria minorile (art. 9 legge 149/01), di denuncia all'autorità penale (art. 331 CPP) e di assistenza del minore parte offesa di reati sessuali (art. 609 decies CP), di esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa (art. 23 DPR 24/7/77 n. 616) e penale (DPR 448/88 sul processo minorile).

6. La segnalazione deve essere indirizzata al Pubblico Ministero per i minorenni il quale è competente a promuovere un procedimento avanti al Tribunale per i minorenni perché esso assuma i necessari e convenienti provvedimenti nell'interesse dei minori.

I procedimenti avanti al Tribunale per i minorenni prevedono ormai la difesa tecnica sia dei genitori che dei minorenni, a garanzia delle diverse posizioni di diritto che si contrappongono e che confliggono<sup>7</sup> ma il giudice deve cercare il più possibile di ottenere il consenso poiché deve mirare innanzi tutto a salvaguardare la relazione affettiva ed educativa tra genitori e figli e quindi a ricercare e attivare le risorse insite in tale relazione. Se si rivela impossibile ottenere o costruire un consenso e permane la situazione di compromissione del benessere del minore, il provvedimento del giudice deve intervenire limitando (o escludendo) la potestà dei genitori poiché l'interesse del minore deve comunque essere tutelato e prevalere su quello degli adulti<sup>8</sup>.

Quando invece la situazione familiare è così compromessa da far prevedere che non possa essere rimediata in tempi compatibili con le elementari esigenze di crescita del bambino<sup>9</sup> è doveroso che si apra una diversa prospettiva, cioè quella adottiva.

Sono questi i casi più gravi, ma fortunatamente anche i più rari<sup>10</sup>, di cui il tribunale per i minorenni si occupa, per i quali la legge appresta maggiori garanzie processuali rispetto a quelle previste per i procedimenti sulla potestà. Infatti la dichiarazione di adottabilità comporta conseguenze definitive sulla relazione tra genitori e figli, ai quali tuttavia apre diverse possibilità di inserimento in una famiglia diversa e di creazione di nuovi legami con nuovi genitori.

## **Gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà**

Le famiglie in difficoltà sono molte per una serie di ragioni che negli ultimi decenni hanno visto un generale incremento e hanno reso più penetrante il disagio esistenziale.

È aumentata la povertà anche a causa della crescente immigrazione, sono aumentati l'isolamento, la fragilità di coppia, l'incapacità di gestire il conflitto a fronte di un sempre maggiore bisogno di autorealizzazione. Sembra diminuito complessivamente il senso di responsabilità verso i figli.

7. Dal luglio 2007 sono finalmente entrate in vigore, dopo numerose proroghe, le norme processuali contenute nella legge 149/01 che rendono obbligatoria la difesa di un avvocato per gli adulti e la rappresentanza e difesa per i minorenni nei procedimenti avanti al tribunale per i minorenni.

8. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York, 1989) impegna tutti gli Stati contraenti a garantire che l'interesse del minore prevalga su ogni altro che possa contrastarlo.

9. In questo senso deve intendersi la previsione della legge che esclude lo stato di abbandono quando esso dipenda da forza maggiore di carattere transitorio.

10. Nel 2002 su 11.670 provvedimenti limitativi della potestà emessi da tutti i Tribunali per i minorenni ci sono state 929 dichiarazioni di adottabilità di cui 362 riguardavano neonati non riconosciuti dai genitori (cfr. statistiche Ministero giustizia).

Non è soltanto l'indigenza che minaccia il diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia, ma piuttosto una complessa situazione personale e relazionale che caratterizza le famiglie multi-problematiche. Sovente essa si accompagna all'indigenza, ma talora può costituirne una delle cause, traducendosi in una sostanziale incapacità di organizzare la propria vita familiare e sociale.

In questi casi gli interventi dei servizi non possono essere solo di sostegno socio economico (spesso arduo a causa delle restrizioni di bilancio degli enti), ma devono essere volti ad aiutare i genitori ad affrontare le proprie difficoltà personali trovando risorse utili per riparare e salvaguardare le relazioni interpersonali, in modo da rendere l'ambiente familiare adatto a una sana crescita dei figli.

Per la loro natura complessa, tali interventi non possono che avvenire da parte di servizi integrati, con competenze sociali e psicologico-relazionali e richiedono una alleanza tra utenti ed operatori, poiché un cambiamento di stile personale e familiare può verificarsi solo a partire dagli interessati e grazie alla loro disponibilità ad accogliere i necessari aiuti dall'esterno.

L'attività a favore dei genitori basata sull'ascolto delle loro difficoltà, sull'aiuto a comprenderne le cause a contenerle e se possibile a superarle mediante interventi terapeutici, è di per se stessa finalizzata al benessere dei figli.

Le misure di assistenza e sostegno della famiglia di origine dovrebbero essere precedute e accompagnate da una approfondita diagnosi dei suoi mali, da una spassionata prognosi sulle sue risorse e da una conseguente terapia che induca i cambiamenti necessari a rendere le condizioni di vita meno rischiose per la crescita dei figli.

Tutto ciò comporta che gli operatori abbiano competenze diversificate ed integrate, nel campo sociale, psicologico, psichiatrico, nonché una formazione accurata e continua per affrontare i vari aspetti delle problematiche relazionali che determinano le situazioni di trascuratezza o di maltrattamento che trovano le loro radici in patologie familiari che molto spesso percorrono più generazioni.

E tuttavia, come è stato rilevato, per quanto possa essere altamente competente, l'intervento degli operatori difficilmente può raggiungere risultati se non trova un coordinamento e se non avviene in un quadro sociale e politico in cui la concezione dell'assistenza pubblica, l'organizzazione dei servizi, le risorse della comunità e l'applicazione delle norme giuridiche non perseguono l'obiettivo comune di tutelare il bambino attraverso il trattamento e il recupero della sua famiglia<sup>11</sup>.

11. In questo senso si esprime P. Di Blasio nella prefazione al volume di S. Cirillo *Cattivi genitori*, Cortina, Milano 2005. Il volume, frutto di un'ampia e approfondita esperienza

Su questa affermazione non si può che concordare pienamente, constatando tuttavia con amarezza che l'attenzione istituzionale verso questo obiettivo appare più teorica che attuata in concreto, poiché ad esso non vengono destinate le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

di attività terapeutica con le famiglie multiproblematiche, richiama temi di estremo interesse per tutti coloro che operano in questo settore.